CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA per a.a. 2026/2027 - DPR 83/2024

AFAM048 CORO - DIDATTICA DEL CANTO CORALE

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-*ter* rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante **"***Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante **"***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*";

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*", e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTA l'offerta formativa del Conservatorio di musica "Benedetto Marcello" di Venezia;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-*bis*;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO l'avviso MUR n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2022-2024 sez. AFAM, sottoscritto il 23 dicembre 2025 e C.C.N.L. parte economica 2025-2027 del 01 luglio 2026;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. 7998/2025 del 10/09/2025;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quando disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "Benedetto Marcello" di Venezia;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve procedere al reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale docente, relativamente al posto vacante in organico nel Settore Artistico-Disciplinare **AFAM048 CORO – profilo *Didattica del canto corale*,** ex CODD/01 "*Direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica*";

VERIFICATO che dalle Graduatorie nazionali AFAM aggiornate al 01/07/2025 non risulta esserci alcun docente in attesa di collocazione;

VERIFICATO che il posto risulta ad oggi vacante;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 17 luglio 2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 27/2026 del 20 luglio 2026, di utilizzo del budget assunzionale e della programmazione triennale dei fabbisogni, ai sensi della nota MUR 6324 del 30/06/2026;

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di **n. 1 posto** per il profilo professionale di docente - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo	Campi disciplinari previsti dall'offerta formativa
AFAM048 - (ex CODD/01)	**CORO – DIDATTICA DEL CANTO CORALE (ex Direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica)**	• Direzione e concertazione di coro • Repertorio corale • Fondamenti di tecnica vocale • Didattica del canto corale Il settore concerne la formazione corale, nella quale l'attenzione viene rivolta alla ricerca, allo studio e all'approfondimento dei principali repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni, volte a far acquisire agli studenti competenze legate alle metodologie di lettura estemporanea e alle tecniche di intonazione. Il settore concerne altresì lo studio dell'interpretazione, delle tecniche e delle prassi della concertazione, della direzione di coro, applicato a formazioni corali di diverse dimensioni. La formazione del direttore di coro comporta l'approfondimento della composizione, della teoria e dell'analisi della musica vocale corale, nonché la conoscenza dei linguaggi, degli stili vocali e della storia, anche in relazione al teatro musicale. Il settore concerne infine lo studio delle tecniche della concertazione e della direzione di coro con specifico riferimento all'applicazione in ambito formativo - educativo, in contesti scolastici ed extrascolastici.

2. La graduatoria definitiva risultante dalla procedura avrà durata di due anni dalla data di pubblicazione.

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
   a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
   b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
   c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
   d) godimento di diritti civili e politici;
   e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
   f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
   a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
   b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
   c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Vecchio Ordinamento in "Musica Corale e Direzione di Coro" congiuntamente al possesso di diploma di scuola media superiore, o del diploma accademico di II° livello in "Direzione di Coro e Composizione Corale – DCSL33" e il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

   a) possesso dell'Abilitazione artistica nazionale, di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;

b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

c) ovvero, fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018/2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026);

d) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
   - Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
   - Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

6. Non possono partecipare alla procedura:
   a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso
   b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
   c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
   d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   e) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
   f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
   g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

7. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3
Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
   a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
   b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e **deve essere caricata entro le ore 10:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale**

del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).
Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia all'indirizzo: https://www.conservatoriovenezia.eu/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/).

Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate o successivamente alla data di scadenza del presente bando non saranno prese in considerazione e i Candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.

3. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
   a) Nome e cognome;
   b) Genere;
   c) Data e luogo di nascita;
   d) Nazionalità;
   e) Codice fiscale;
   f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
   g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
   h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
   i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
   j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
   k) Di godere dei diritti civili e politici;
   l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
   m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
   n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
   p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
   q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;
   r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.

La domanda dovrà riportare firma autografa a piè di pagina, con successiva scansione

dell'intero documento (in formato pdf), oppure firma digitale.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo **concorsi.consve@pec.it**
   L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

5. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2026. Nel caso in cui il requisito sia conseguito dopo il termine di presentazione della domanda, la stessa è accolta con riserva.

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitivo alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.

7. I candidati in possesso del titolo di studio accademico rilasciato da un paese estero sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di Alta Formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana,

certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e coloro i quali non ottemperino alle esclusioni di cui al comma 7 del citato articolo.

3. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4, con Decreto del Direttore del Conservatorio pubblicato nel Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/, nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu, nonché nel sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi

2. La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del Conservatorio, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse da quella che emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, nel rispetto della parità di genere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio Accademico. Le operazioni di sorteggio si svolgeranno in seduta pubblica e con modalità telematiche di partecipazione, pubblicate con successivo atto. I componenti della Commissione giudicatrice non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico.

3. Nel rispetto del principio di pari opportunità, è richiesta la presenza nella Commissione giudicatrice di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salva l'oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.

4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Non possono far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.

5. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso. In tale evenienza, si attinge dalla medesima lista di cui al comma 2, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.

6. Prima dell'inizio delle prove d'esame, la Commissione giudicatrice si insedia e, in particolare:
   a) prende visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivendo la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione stessi e i candidati ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, nonché preclusioni o situazioni che rendano necessaria l'astensione;
   b) stabilisce - considerato il numero dei candidati e nel rispetto del termine di durata di cui all'art. 11 co. 4 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 come modificato dal D.P.R. 16.06.2023 n. 82 - la programmazione delle fasi concorsuali;
   c) predetermina i criteri specifici di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, in coerenza con i criteri generali di cui ai successivi artt. 8 e 9.

7. Il verbale di insediamento sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori e con valore di notifica a tutti gli effetti, nel Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/, nonché nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu.

8. La Commissione Giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per le attività diverse dalle prove d'esame pratiche, potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto.

Art. 8
Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 16 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2026) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	**Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 16**

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno

accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.
La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD o eventuale profilo differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80

Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Tabella B1

Titoli di studio (ulteriore a quello richiesto per l'accesso al concorso)	Fino ad un massimo di punti 6
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o	1 punto per ogni titolo

perfezionamento *post lauream* di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 12
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti internazionali di elevato prestigio e notorietà; - Conseguimento di premi di indiscussa rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale e di ricerca in ambito didattico attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	**Presentazione massima di 20 (venti) titoli**

I titoli artistici, culturali e professionali dovranno essere riportati utilizzando il Modulo Allegato al presente Bando, parte integrante dello stesso.

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7.

Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

Per l'attività concertistica e professionale:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Il punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice, coerentemente con i criteri generali e specifici di valutazione, è insindacabile nel merito.

Ai fini della valutazione, il Candidato dovrà indicare per ogni titolo precisi riferimenti (programmi di sala e/o altro materiale promozionale, recensioni, pubblicazioni, etc) e, ove possibile, il link per l'accesso a contenuti web (filmati, programmi, etc). Le repliche dello stesso programma per il medesimo Ente e nello stesso periodo saranno valutate la metà del singolo titolo.

Non saranno prese in considerazione pubblicazioni sprovviste di ISBN o edite dal Candidato stesso o da organismi a lui stesso direttamente riconducibili.

I CD o DVD multipli e le pubblicazioni articolate in più volumi possono essere eventualmente presentati come singolo titolo.

Tutta la documentazione prodotta, ai sensi del presente articolo, deve essere agevolmente valutabile dalla Commissione, ossia essere scritta in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione a cura del candidato: la Commissione si riserva di verificare l'esattezza delle traduzioni presentate. Qualora le traduzioni si rivelassero alterate nei contenuti, la domanda verrà considerata nulla.

Qualora un titolo non sia adeguatamente documentato, la sua valutazione sarà nulla.

Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che avranno ottenuto un punteggio totale non inferiore a 50 su 75, dato dalla somma dei punteggi delle due prove d'esame di cui al successivo articolo 9, con il raggiungimento del punteggio minimo in ciascuna prova. L'idoneità sarà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60 punti su 100.

Art. 9
Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
   a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
   b) una prova pratica in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

2. La prima prova consiste in una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati. La prova è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di

un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso e consiste nella presentazione di una lezione su due argomenti estratti a sorte seduta stante tra i seguenti:

a) Le principali metodologie didattiche inerenti all'insegnamento della Didattica del Canto corale: esposizione delle metodologie prevalenti in ambito professionale, scolastico e amatoriale;
b) Tecnica direttoriale corale: risoluzione dei problemi tecnici, interpretativi, di memorizzazione, etc.;
c) I più importanti metodi didattici e le antologie in ambito corale;
d) La letteratura e il repertorio corale funzionale all'ambito didattico, anche attraverso la consultazione delle biblioteche musicali digitali e degli archivi di spartiti a pubblico dominio;
e) L'utilizzo di tecnologie di scrittura digitale e di arrangiamento per ensemble corali-strumentali nelle diverse articolazioni della scuola;
f) L'impostazione vocale e l'educazione dell'orecchio per i cori scolastici.

Durata massima della prova: **25 minuti.**
Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 24 su 40. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

3. La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato.
La prova, della durata massima di **30 minuti,** consisterà nella conduzione di un coro laboratorio costituito da studenti dell'Istituzione, non previamente preparati sul materiale oggetto della prova.
Essa sarà finalizzata a verificare le competenze didattiche, musicali, direttoriali e comunicative dei candidati, nonché la capacità di gestione dell'ensemble vocale e il risultato musicale conseguito.
Il brano corale oggetto della prova sarà sorteggiato nell'ambito di un elenco predisposto dalla Commissione e pubblicato almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova.
Nella valutazione saranno considerati con particolare attenzione:
   - la qualità dell'approccio didattico e relazionale;
   - la chiarezza comunicativa e gestuale;
   - la capacità di gestione e organizzazione dell'ensemble vocale;
   - l'efficacia delle strategie didattiche e musicali adottate;
   - la qualità del risultato musicale raggiunto.

   Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti.
   La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
   La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando.

Al termine di ciascuna prova la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.

6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.

7. Il diario delle prove d'esame, con valore di notifica a tutti gli effetti, sarà così contestualmente pubblicato: Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/; Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu.

8. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo concorsi.consve@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

9. Le prove d'esame sono pubbliche.

10. Eventuali accompagnatori al pianoforte o eventuali supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno messi a disposizione dal Conservatorio.

Art. 10
Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove d'esame, la Commissione giudicatrice trasmetterà gli atti al Direttore del Conservatorio, che approverà la graduatoria di merito provvisoria del vincitore e l'elenco degli idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e del punteggio attribuito ai titoli, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100. Tale provvedimento sarà pubblicato nel Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/, nonché nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/, nonché nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu.

3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo concorsi.consve@pec.it.

4. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-*ter* del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale www.conservatoriovenezia.eu e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/).

5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11
Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente, stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso.
   La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

4. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando, dovranno permanere nella sede del Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12
Riserve di posti

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).

2. Considerato che il presente bando prevede la disponibilità di una sola cattedra a tempo indeterminato, la riserva di posto è applicata esclusivamente ove il Conservatorio non abbia già assolto le aliquote di legge mediante personale in servizio ovvero attraverso ulteriori bandi di concorso.
   Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.

3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:
   a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
   b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
   c) gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

4. Ove la riserva trovi applicazione, l'unico posto bandito sarà attribuito con priorità ai candidati appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
   a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
   b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Qualora, invece, le aliquote risultino già assolte, il posto si intende a tutti gli effetti non riservato e sarà ricoperto mediante la graduatoria generale di merito.

7. In ogni caso, i posti eventualmente non coperti da personale avente diritto a riserva sono attribuiti ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 13
Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 15
Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Conservatorio.

2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 e all'art. 5 co. 5 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale del Reclutamento InPA, al link https://www.inpa.gov.it/ e nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conservatoriovenezia.eu, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 16
Norme finali

1. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024;

2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

3. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.

4. Il Conservatorio, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.

5. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).

6. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio www.conservatoriovenezia.eu e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.

Il Direttore
M° Roberto Gottipavero

GOTTIPAVERO
ROBERTO
10.08.2026
11:23:03
GMT+00:00

Allegati:
- Allegato A (modello di domanda da caricare in InPA, con Informativa privacy)
- Allegato B titoli di preferenza e di precedenza

ALLEGATO B
Preferenze e precedenze

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

   a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

   b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente:

   a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

   b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

   c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

   d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

   e) maggior numero di figli a carico;

   f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

   g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.